

Area Giuridica e Organizzativa
Unità Organizzativa Acquisti di Beni, Servizi e Lavori

Gara europea a procedura aperta per la conclusione di un Accordo quadro con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 59, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023, avente ad oggetto il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per ARPAV. Nr. Gara ASP 5646439.

Risposte alle richieste di chiarimenti alla data del 16/10/2025.

Quesito n. 1

Quesiti: si chiedono i seguenti chiarimenti:

- a) In merito alla relazione tecnica, si chiede se per 25 pagine si debba intendere come 25 facciate oppure 25 pagine fronte / retro;
- b) Si chiede conferma che il margine offerto verrà applicato sui costi del lavoro comprensivi della contribuzione specifica prevista dal ccnl delle agenzie per il lavoro;
- c) Si chiede se dovesse essere prevista l'applicazione della clausola sociale e in caso di risposta affermativa, si chiede di specificare il numero delle risorse suddivise per mansione / livello / tipologia contrattuale (determinato o indeterminato).

08/10/2025

Risposte:

- a) La Relazione tecnica deve essere resa secondo il modello Allegato 8 alla documentazione di gara "SCHEMA DI RELAZIONE TECNICA" che è un documento informatico e pertanto il concetto di pagina coincide con quello di facciata singola, non fronte retro.
- b) Si conferma.
- c) La clausola sociale non è applicabile trattandosi di servizio di natura intellettuale - (cfr. Cons. Stato, Sez. V, sent., 10/11/2021, n. 7498; TAR Puglia Bari, Sez. III, sent., 06/02/2023, n. 248; Bando tipo ANAC n. 1/2023 paragrafo 9. "Requisiti di partecipazione e/o condizioni di esecuzione") - e quindi non è prevista, come indicato al paragrafo 9 del Disciplinare di gara.

16/10/2025

Quesito n. 2

Quesito: si chiede se i pagamenti del servizio correttamente fatturato e conforme alle prestazioni effettuate saranno effettuati a 30 giorni ricevimento fattura come da D.lgs. 231/2002.

08/10/2025

Risposta: si conferma.

16/10/2025

Quesito n. 3

Quesito: Al fine della applicazione della cosiddetta Clausola Sociale (art. 31 del CCNL per la Categoria Agenzie per il Lavoro), ovvero che in caso di cessazione di appalti pubblici nei quali l'Ente appaltante proceda ad una nuova aggiudicazione ad Agenzia anche diversa dalla precedente, l'Agenzia aggiudicataria è tenuta a garantire il mantenimento in organico di tutti i lavoratori già utilizzati in precedenza, compatibilmente con i numeri richiesti dal bando e per tutta la durata dello stesso. Sulla base di tale obbligo, si chiede cortesemente di conoscere se la Stazione Appaltante ha in forza dei lavoratori somministrati e in caso affermativo chiediamo:

- 1) Il numero dei lavoratori oggi attivi con contratto di somministrazione;
- 2) L'inquadramento di tali lavoratori, con evidenza dei profili professionali e delle mansioni;
- 3) La durata media delle missioni attivate in somministrazione negli ultimi 36 mesi;
- 4) La conferma che tale personale sia già formato ed istruito ai sensi del d.lgs. n.81/2008 oltre che idoneo alla mansione;
- 5) L'attuale fornitore;
- 6) La fee applicata dall'attuale fornitore.

L'obbligo alla pubblicazione/rilascio di tali informazioni trova ampia sponda anche nel parere n. 2703/2018 del 21.11.2018 del Consiglio di Stato sulle linee Guida ANAC relative alla clausola sociale. Nel predetto parere il Consiglio di Stato ha avuto modo di ribadire con forza che *“l'effettivo contemperamento della libertà di impresa con il diritto al lavoro ad avviso della Commissione richiede l'eliminazione di un'asimmetria informativa fra i potenziali imprenditori entranti, l'imprenditore entrante e l'imprenditore uscente, che è titolare, nell'ambito che interessa, di una posizione dominante, o comunque di vantaggio informativo, della quale occorre prevenire il possibile abuso al fine di evitare fenomeni di azzardo morale. In termini economici, infatti, l'imprenditore che già gestisce il servizio da affidare è necessariamente in possesso di tutte le informazioni sul numero degli addetti che impiega e sui relativi costi, ovvero delle informazioni che gli esterni non conoscono, e che però sono loro necessarie per concorrere alla gara con un'offerta sostenibile. Ad avviso della Commissione, applicare in modo effettivo la clausola sociale postula che la descritta asimmetria informativa venga eliminata”*. Pertanto, vista la vincolatività della clausola sociale, le informazioni appena richieste risultano imprescindibili sia per formulare adeguatamente l'offerta economica, sia per garantire il rispetto del principio fondamentale della *par condicio concorrentium*, nonché il rispetto della buona fede e correttezza (art. 1375 e 1175 del Codice Civile) poiché, diversamente, il fornitore attuale godrebbe di un indubbio vantaggio rispetto agli altri partecipanti alla procedura in quanto unico concorrente in possesso di tali informazioni.

10/10/2025

Risposta: si veda risposta al quesito n. 1 lettera c). Si informa inoltre che le informazioni relative alla precedente procedura di affidamento sono pubblicate nella sezione Amministrazione trasparente di ARPAV al seguente [link](#).

16/10/2025

Quesito n. 4

Quesito: si chiede il seguente chiarimento.

Sulla c.d. Clausola Sociale.

L'art. 31 del CCNL per la Categoria Agenzie per il Lavoro prescrive l'applicazione della c.d. Clausola Sociale, ovvero che in caso di cessazione di appalti pubblici nei quali l'Ente appaltante



Sede legale
Via Ospedale Civile 24, 35121 Padova Italia
codice fiscale 92111430283 partita IVA 03382700288
urp@arpa.veneto.it PEC: protocollo@pec.arpav.it
www.arpa.veneto.it

pag. 2 di 4

Unità Organizzativa Acquisti di Beni, Servizi e Lavori
Via Ospedale Civile 24, 35121 Padova Italia
Tel. +39 049 7393731 -729 e-mail: servizio.acquisti@arpa.veneto.it
PEC: acquisti@pec.arpav.it

proceda ad una nuova aggiudicazione ad Agenzia anche diversa dalla precedente, l'Agenzia aggiudicataria è tenuta a garantire il mantenimento in organico di tutti i lavoratori già utilizzati in precedenza, compatibilmente con i numeri richiesti dal bando e per tutta la durata dello stesso. Anche l'art. 57 del D.lgs. 36/2023 prevede l'applicazione della clausola sociale indipendentemente dal fatto che l'appaltatore "uscente" sia o meno una Agenzia per il lavoro.

Sulla base di tali obblighi, si chiede cortesemente di conoscere:

- Il **numero** dei lavoratori oggi attivi con contratto di somministrazione,
- L'**inquadramento** di tali lavoratori, con evidenza dei **profili professionali e delle mansioni**,
- La **tipologia** contrattuale (contratto di somministrazione a tempo determinato o indeterminato) di tali lavoratori,
- In caso di contratto di somministrazione a tempo indeterminato, la **data di assunzione o trasformazione** (da tempo determinato a tempo indeterminato),
- La **durata media** delle missioni attivate in somministrazione negli ultimi 36 mesi
- La conferma che tale personale sia già **formato ed istruito** ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 oltre che **idoneo alla mansione** e
- L'**attuale fornitore**.

L'obbligo alla pubblicazione/rilascio di tali informazioni trova ampia sponda anche nel parere n. 2703/2018 del 21.11.2018 del Consiglio di Stato sulle linee Guida ANAC relative alla clausola sociale. Nel predetto parere il Consiglio di Stato ha avuto modo di ribadire con forza che "l'effettivo contemperamento della libertà di impresa con il diritto al lavoro ad avviso della Commissione richiede l'eliminazione di un'asimmetria informativa fra i potenziali imprenditori entranti, l'imprenditore entrante e l'imprenditore uscente, che è titolare, nell'ambito che interessa, di una posizione dominante, o comunque di vantaggio informativo, della quale occorre prevenire il possibile abuso al fine di evitare fenomeni di azzardo morale. In termini economici, infatti, l'imprenditore che già gestisce il servizio da affidare è necessariamente in possesso di tutte le informazioni sul numero degli addetti che impiega e sui relativi costi, ovvero delle informazioni che gli esterni non conoscono, e che però sono loro necessarie per concorrere alla gara con un'offerta sostenibile. Ad avviso della Commissione, applicare in modo effettivo la clausola sociale postula che la descritta asimmetria informativa venga eliminata".

Pertanto, vista la **vincolatività** della clausola sociale, le informazioni appena richieste risultano **imprescindibili** sia per **formulare adeguatamente l'offerta economica**, sia per garantire il rispetto del **principio fondamentale della par condicio concurrentium**, nonché il rispetto della **buona fede e correttezza** (art. 1375 e 1175 del Codice Civile) poiché, diversamente, il fornitore attuale godrebbe di un indubbio vantaggio rispetto agli altri partecipanti alla procedura in quanto unico concorrente in possesso di tali informazioni.

Infatti, come sancito dal Consiglio di stato nel succitato parere "Potrebbe poi trattarsi, e sarà la regola per la maggior parte di esse, di informazioni di cui è in possesso solo l'imprenditore uscente: per questi dati, è rintracciabile nel sistema un obbligo di renderli noti che prescinde da specifiche previsioni contrattuali. (...) consente di individuare obblighi di informazione e di protezione non solo nei confronti della controparte, ovvero della stazione appaltante, ma anche di terzi qualificati. E' pertanto possibile ricavare un obbligo dell'impresa

uscente direttamente nei confronti dei terzi interessati *sussumendolo nella nota categoria generale degli obblighi di protezione nei confronti di terzi*".

Peraltro, qualora la Stazione Appaltante non fosse in possesso delle informazioni richieste dalla Scrivente, ben potrà **richiederle al fornitore uscente che sarà obbligato a rilasciarle** anche alla luce del fatto che **si tratta "di obblighi per i quali è configurabile anche una specifica sanzione, dato che il loro ingiustificato inadempimento potrebbe integrare gli estremi del grave illecito professionale di cui all'art. 80 comma 5 lettera c) del Codice dei contratti, e comunque essere valutato ai fini di un'esclusione dall'elenco degli imprenditori invitati alla gara"** (cfr. parere n. 2703/2018 del 21.11.2018 del Consiglio di Stato sulle linee Guida ANAC relative alla clausola sociale).

13/10/2025

Risposta: si veda risposta al quesito n.1 lettera c) e n. 3.

16/10/2025

Il Responsabile del Procedimento per la fase di
affidamento
Dirigente dell'U.O. Acquisti di Beni, Servizi e Lavori
dott.ssa Paola De Lazzer